

L.

TORNATA DEL 30 MARZO 1900

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — *Inversione dell'ordine del giorno — Approvazione del progetto di legge: « Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell' Arcispedale di Santa Maria Nuova di Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città » (N. 76) — Approvazione del progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi, morto per causa di servizio » (N. 77) — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3^a, 4^a e 5^a categoria, degli articoli dal 2 al 6 » (N. 57) — Si approva l'art. 2, dopo respinto un emendamento del senatore Borgnini — Approvazione dell'art. 3, dopo osservazioni del senatore Pellegrini, cui rispondono il ministro dei lavori pubblici ed il relatore — Approvazione, senza discussione degli articoli 4 a 6 — All'art. 7 parlano i senatori Di Camporeale, Pellegrini, Sormani-Moretti, relatore, Gadda, Pellegrini ed il ministro dei lavori pubblici — Chiusura di votazione — Approvazione dell'articolo 7 emendato e degli articoli dall'8 al 12 — Approvazione dell'art. 13, dopo osservazioni del senatore Astengo, al quale risponde il ministro dei lavori pubblici — All'articolo 14 parlano i senatori Pellegrini, Di Camporeale, Borgnini, Sormani-Moretti, relatore, Gadda, ed il ministro dei lavori pubblici — Approvazione dell'articolo 14 emendato nella seconda parte — Approvazione, senza discussione, degli articoli dal 15 al 18 — Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale sotto forma di articolo aggiuntivo — Avvertenza del presidente — Risultato di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Il Senato sarà convocato a domicilio.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti, il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri dei lavori pubblici, di grazia, giustizia e dei culti e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non essendo ancora presente il signor ministro dei lavori pubblici, proponerei al Senato di discutere in precedenza i due altri

progetti di legge che sono all'ordine del giorno, che hanno carattere d'urgenza e che probabilmente non daranno luogo a lunga discussione.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Approvazione del progetto di legge: « Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città » (N. 76).

PRESIDENTE. Discuteremo il progetto di legge: « Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1900

dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze e favore delle RR. Gallerie di detta città ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 76*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire quattrocentonovantacinquemila (L. 495,000) per l'acquisto dei quadri e di altre opere d'arte dell'arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze, giusta la convenzione stipulata in Roma il 1º luglio 1897 per atto del notaio dott. Enrico Capo, e modificata dalla successiva convenzione del 19 novembre 1898 per atto dello stesso notaio Capo.

(Approvato).

Art. 2.

La detta spesa di L. 495,000 sarà pagata sui proventi della tassa d'ingresso alle Regie Gallerie di Firenze, in diciassette annualità, la prima delle quali di lire novantacinquemila (L. 95,000) nell'esercizio finanziario 1899-1900; le altre sedici, ciascuna in lire venticinquemila (L. 25,000), in ciascuno degli esercizi finanziari successivi a quello del 1899-1900.

(Approvato).

Questo progetto di legge si voterà più tardi a scrutinio segreto.

Approvazione del progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio » (N. 77).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 77*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

A Pierluca Adele, vedova di Mauro Gherghi, delegato di 1ª classe nell'amministrazione di pubblica sicurezza, ucciso in Partinico il 29 settembre 1897 per l'esercizio delle sue funzioni, è assegnata sul bilancio dello Stato, a cominciare dal 1º ottobre dell'anno 1897, un'annua pensione di L. 2000

(Approvato).

Art. 2.

Nel caso di decesso della detta vedova o di suo passaggio a seconde nozze, la pensione sovrassegnata sarà reversibile in parti eguali a ciascuno dei due figli minori: Margherita, nata il 1º novembre 1879, e Giuseppe, nato il 12 giugno 1886, sino alla rispettiva loro maggiore età e finchè la prima rimanga nello stato nubile.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Chiala di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate di ieri e di oggi.

CHIALA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Si lascieranno le urne aperte.

Discussione del disegno di legge: «Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria» (N. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

Come il Senato rammenta, ieri la discussione è stata sospesa all'art. 2 al quale è stato proposto un emendamento dal senatore Borgnini.

Il signor ministro dei lavori pubblici intende parlare ancora sull'articolo stesso?

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Nossignore.

PRESIDENTE. Il signor relatore dell'Ufficio centrale intende parlare?

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Nossignore.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

Il senatore Borgnini accetta la dizione integrale del primo paragrafo dell'art. 2 e propone che il secondo paragrafo sia sostituito dal seguente:

« Per la esecuzione dei lavori ed opere di terza categoria, di cui all'art. 1º della legge, i consorzi possono essere dichiarati obbligatori fra lo Stato, le provincie, i comuni, le amministrazioni od enti cointeressati ed i privati proprietari che aderiscano al consorzio. Verso i privati proprietari che non abbiano aderito al consorzio spetterà al medesimo l'azione di cui è parola nell'art. 539 del Codice civile per riscuotere la quota che da essi possa essere dovuta ai termini dello stesso articolo di legge ».

Questo emendamento non è stato accettato nè dal signor ministro, nè dall'Ufficio centrale.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

Rileggo l'articolo 2 e lo pongo ai voti:

Art. 2.

Gli interessati, riuniti in Consorzio, provvedono alle opere di cui al precedente articolo col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dall'art. 97 della legge 30 marzo 1893, n. 173.

Le spese per le opere classificate nella 3ª categoria sono obbligatorie per tutti gli interessati.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Il Decreto Reale che classifica un'opera nella 3ª categoria, rende obbligatoria la costituzione del Consorzio che alla esecuzione della medesima deve provvedere.

Entro sei mesi dalla data del Decreto Reale il sindaco del comune nel cui interesse si escue l'opera, o quello del comune più interessato per ragione di superficie, quando si tratti di opera che interessi più comuni, curerà, a spese rimborsabili dal Consorzio, la compilazione dell'elenco generale degli interessati, il quale resterà affisso, insieme con una copia del decreto di classifica, per 15 giorni all'albo pretorio del comune, dandosi di ciò partecipazione agli aventi interesse mediante pubblici manifesti da affiggersi in tutti i comuni interessati.

Spirato il termine dei 15 giorni, il sindaco riunisce l'assemblea degl'interessati per deliberare sullo statuto ed eleggere le cariche.

La deliberazione dell'assemblea dev'essere omologata dal prefetto, al quale spetta anche di decidere sulle quistioni e dissidenze che fossero insorte.

Fino a che non sarà costituita definitivamente l'amministrazione, il Consorzio sarà retto da un consiglio composto dai rappresentanti dei Comuni interessati nel numero da fissarsi dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

PELLEGRINI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Resterà inteso, non ne dubito punto, che non ostante il disposto dell'articolo terzo che potrebbe recare qualche equivoco, rimane salva l'applicazione dell'art. 105 della legge del 1893, cioè che l'elenco dei beni deve essere formato secondo i criteri, le distinzioni e le limitazioni indicate nell'art. 105 che oltre le indicazioni censuarie dei beni, che sono i veri consorziati non le persone dei possessori, questi saranno distinti in varie classi, che il termine di 15 di è un minimo; un minimo la pubblicazione qui indicata: e che l'assemblea consorziale delibera sullo statuto e sulle cariche non solo, ma anche sull'elenco come sopra com-

pilato, depositato e messo a disposizione dei consorziati, secondo le maggiori cautele da darsi nel regolamento, e specialmente sulla compressione nell'elenco di beni e sulle classi, e che rimangono salvi i ricorsi a termine di tutte le vigenti leggi.

Spero che ci sarà pieno accordo in tutti su questo punto; ma ho parlato perchè in seguito alle provocate dichiarazioni vi sia maggior certezza, che l'articolo sarà applicato con tutte le garanzie per i consorziati che ora sono in vigore, oltre che con quelle portate in questo disegno di legge.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che non vi possa esser dubbio e confermo interamente quanto ha detto l'onor. senatore Pellegrini.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale, ugualmente al senatore Pellegrini, crede sia implicitamente inteso, siccome anche indubbiamente necessario, che gli elenchi o ruoli dei contributi provvisori e dei contributi definitivi, siano compilati per classi, cioè a dire, graduati per categorie varie a seconda dell'interesse che ad avere l'opera si hanno i singoli beni o gli altri enti chiamati a costituire il Consorzio.

PRESIDENTE. Date queste spiegazioni, e nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 3 che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere di terza categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e di rinsodamento dei terreni montani naturalmente collegati e coordinati con le opere stesse, compilati a cura del Consorzio, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici, inteso il solo parere delle esistenti Commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le L. 200.000.

Oltre tale limite, il parere sarà dato da una Commissione centrale, istituita presso il Mini-

stero dei lavori pubblici, e composta di tre membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e due del Consiglio forestale.

La vigilanza dei lavori sarà in ogni caso affidata al Genio civile con la cooperazione del personale forestale, perquanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

(Approvato).

Art. 5.

Nei decreti ministeriali coi quali saranno approvati i progetti esecutivi, verranno stabiliti il perimetro dei beni interessati, ed i comprensori nei quali l'opera potrà essere eventualmente divisa; e si determineranno provvisoriamente le quote di spesa a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati.

Le quote a carico delle provincie e dei comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

Al riparto di contributo fra i proprietari interessati si provvederà in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni di metà in base alla superficie, e di metà in base alla misura delle imposte.

(Approvato).

Art. 6.

Un'opera di terza categoria si ritiene compiuta, quando siano stati eseguiti i lavori secondo i progetti approvati, ed a giudizio esclusivo del ministro dei lavori pubblici si sia raggiunto lo scopo pel quale se ne fece la classificazione.

La somma di concorso dello Stato potrà essere corrisposta anche ratealmente secondo il progresso dei lavori, in base a certificato di *nulla osta* da rilasciarsi dall'ufficio del Genio civile, cui è affidata la vigilanza dell'opera, ed in rapporto, quando ne sia il caso, alla ripartizione di quest'ultima in comprensori, giusta quanto è disposto dal precedente art. 5.

(Approvato).

Art. 7.

Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero Consorzio.

A tale effetto il Consorzio obbligatorio, costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come Consorzio obbligatorio di manutenzione.

Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse, continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 5.

La manutenzione straordinaria dell'opera o di parte di essa è a carico degli interessati riuniti in Consorzio col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati nella misura stabilita dal precedente art. 2.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Mi ero proposto di non più parlare su questo progetto di legge di fronte all'evidente proposito dell'Ufficio centrale e del ministro di respingere ogni e qualunque miglioramento si potesse introdurre nella legge...

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Non è esatto.

DI CAMPOREALE. Almeno questa è la convinzione che io mi sono fatta dalle parole dell'Ufficio centrale e del ministro.

Però mi parrebbe di mancare al mio dovere se non richiamassi l'attenzione del Senato su questo art. 7, il quale a me sembra che consacri una di quelle iniquità, che i parlamenti hanno bensì il diritto di commettere, ma che sarebbe molto meglio non commettessero.

Con questa legge si costituiscono dei consorzi obbligatori per alcune opere, e si stabilisce che la spesa sia ripartita per un terzo a carico dello Stato, per un sesto a carico delle provincie, per un sesto a carico dei comuni e per un terzo a carico dei proprietari.

Se non che l'art. 7 dispone che dal giorno, in cui sarà accertato il compimento della intera opera o di parte di essa, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati.

Quindi non più un terzo, ma tre terzi a carico dei proprietari.

Non occorre che io ripeta, perchè già è stato messo in luce, che i proprietari non hanno avuto voce in capitolo nell'iscrizione dell'opera in terza categoria, e che ciò non ostante sono gravati di un terzo della spesa per l'opera. Ed ora il mettere a loro carico l'intera spesa della manutenzione ordinaria e straordinaria è una nuova ed intollerabile gravezza. Si tratta di riparazioni di argini, frane e simili, ed ognuno sa che in tali casi la manutenzione e la rifazione importano spese anche più gravi dell'opera primitiva.

Ora mettere tutto questo ben di Dio a carico dei proprietari senza il concorso dello Stato e delle provincie, a me pare una cosa enorme, tanto più che per l'art. 9 questi oneri che si vogliono attribuire ai proprietari costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono per loro natura perpetui.

Un fondo, che è stato assoggettato alla possibilità di dover rispondere di tutti i danni ordinari e straordinari che possono avvenire per causa di una rottura di un argine o per una frana, domando che valore volete che abbia?

Su questo punto ho voluto richiamare l'attenzione del Senato, perchè conosca che cosa è invitato a votare con questo art. 7 del quale propongo la soppressione.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Anche a me fa un senso penoso la disposizione dell'art. 7 in quanto pone ad esclusivo carico dei possessori di beni consorziali, la spesa per la manutenzione straordinaria delle opere. In questo genere di opere molto probabilmente il carico della manutenzione, che salvo rare eccezioni è perpetuo, potrà non infrequentemente riguardare delle manutenzioni straordinarie, e queste rappresentare una spesa eguale o più grave della spesa di costruzione.

Il concetto che le spese per la manutenzione delle opere consorziali siano a carico dei consorziati, è di regola generale accolto anche dalle leggi.

Capisco anche che se si fossero mantenute le proporzioni di concorso nelle spese per la manutenzione ordinaria come sono stabilite per la costruzione, lo Stato non sarebbe garantito

abbastanza, che il Consorzio mantenga bene le opere eseguite, facendo a tempo le spese occorrenti per tale manutenzione. Capisco anche che questo riflesso ha forse indotto il ministro a presentare l'articolo come è, del tutto conforme alla legge vigente, applicabile anche alle spese di manutenzione straordinaria, assai spesso rese necessarie per la mancata o difettosa manutenzione ordinaria.

Tutto ciò non ostante, mentre io tengo moltissimo all'approvazione della legge per i suoi concetti fondamentali, sarei lieto che l'Ufficio centrale ed il ministro su questi punti piegassero ad accettare un mio emendamento, per il quale non sarebbe caricato il solo Consorzio della manutenzione straordinaria delle opere, manutenzione che molte volte vuol dire rifacimento dell'opera.

Io credo che si farebbe cosa buona, e che toglierebbe molte obiezioni giuste e legittime alle disposizioni del progetto di legge, accettando il mio emendamento.

Io pregherei quindi l'Ufficio centrale e il ministro di dichiarare, salvo a formulare poi l'emendamento, se accettano questo mio concetto.

Nel caso speciale non mi pare giusto che la manutenzione straordinaria sia ad esclusivo peso del Consorzio per quanto riconosca che ciò è la norma comune.

Se però l'onor. ministro e l'Ufficio centrale non accettano questo mio concetto, non presenterò emendamenti, perchè ogni proposta sarebbe vana data la loro opposizione.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Concordo colle idee così bene espresse dal senatore Pellegrini, ma devo rilevare questo articolo 7 non essere se non se esplicativo, in conseguente armonia agli articoli 97 e 114 della legge organica vigente sulle opere pubbliche, quale fu modificata nel 1893.

Il senatore Pellegrini dice che particolarmente nelle spese di manutenzione straordinarie se ne possono presentare alcune d'un importo perfino uguale alla spesa originaria di costruzione dell'opera stessa. Ciò è vero, ma l'articolo 114 vigente oggi della legge organica sulle opere pubbliche dice:

« Art. 114. Un Consorzio istituito per l'esecuzione di un'opera s'intende continuativo per la sua perpetua conservazione, salvo che la sopravvenienza di qualche variazione nel corso del fiume, torrente o canale, consenta di abbandonare la detta opera; od una variazione di circostanze obblighi ad ampliare, restringere o comunque modificare il Consorzio stesso.

« La cessazione o le modificazioni essenziali del Consorzio debbono essere deliberate ed approvate nei modi stabiliti per la costituzione di un nuovo Consorzio.

« I terreni destinati al rimboscamento o rimboscamento, agli effetti della presente legge, sono senza altra formalità sottoposti al vincolo forestale, e ad essi si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 1° marzo 1888, n. 5238 (serie 3^a) ».

Pare a me dunque che in codesto articolo già sia contemplata e compresa la eccezionalità accennata dal senatore Pellegrini nelle opere di manutenzione.

Fatto notare questo punto, che bisogna tener presente, imperocchè, quale è qui redatto e proposto, l'articolo 7 non fa che richiamare e confermare la legge vigente, prima di pronunciarsi sulle modificazioni ora qui messe innanzi, l'Ufficio centrale desidererebbe sentire l'avviso del Ministero, inquantochè lo stabilire che dallo Stato si prosegua anche per la manutenzione straordinaria, a concorrere e nella misura identica e nella medesima proporzione, cioè, del terzo, accordato per la costruzione dell'opera stessa, importerebbe a degli impegni continui per quel bilancio dello Stato del quale egli è responsabile.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Anch'io mi sono preoccupato della questione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consorziali. L'onor. Pellegrini ha toccato la vera ragione per la quale non si è creduto di chiamare a partecipare alle spese della manutenzione ordinaria e straordinaria lo Stato, poichè per l'articolo 97 della legge del 1893, il quale resta in vigore, « lo Stato concorre per un terzo solamente nel nuovo impianto delle opere di terza categoria ». È naturale che lo Stato potrà sorvegliare affinché l'opera non vada in deperimento, ma non vi è ragione che

debba poi anche contribuire nelle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria; e, come testè ha detto pure l'onor. relatore, l'art. 9 di cui ora si discute ha la base nell'art. 97 della legge del 1893 che non rileggo.

Di più, come lo stesso relatore ha osservato, qualora avvengano variazioni di condizioni nel consorzio, allora subentrano le disposizioni dell'art. 114 della legge stessa che egli ha letto.

Ma io mi permetto inoltre di osservare al Senato quanto dice il primo capoverso dell'articolo 7 « dal giorno in cui sarà accertato il compimento dell'intera opera, o parte di essa, a senso del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati ».

È bene intenderci sulla parola « proprietari interessati ».

Nella discussione generale si fece rilevare che non solamente sono i proprietari, che chiamerei privati, quelli i quali sono chiamati a mantenere l'opera, ma vi sono anche dei proprietari, che potrei dire pubblici, come per esempio lo Stato quando avesse dei beni patrimoniali, difesi dalle opere, e così dicasi delle provincie, dei comuni e di altri enti morali.

Invero non mi permetto di dire al Senato cosa che non sia fondata anche nella legge.

Difatti nell'art. 105 della legge del 1893 sta detto così: « Che i beni patrimoniali dello Stato, delle provincie e dei comuni sono pure compresi nel Consorzio e concorrono a sopportare il contingente spettante ai beni privati ».

Dunque, come vedete, la legge del 1893 all'art. 105, prescrive che fanno parte del Consorzio, anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria, non solamente le proprietà private, ma anche i beni patrimoniali dello Stato, delle provincie, dei comuni. ecc.

Quindi la gravità delle osservazioni cessa, e se veramente i soli proprietari privati fossero tenuti a mantenere le opere anche straordinarie io mi guarderei bene di accettare questa disposizione. Ma come ho detto per l'art. 105 della legge del 1893 quella gravità scompare poichè non è solamente il proprietario che viene ad essere obbligato nella manutenzione ordinaria e straordinaria ma ancora lo Stato qualora fosse proprietario patrimoniale, la provincia, i comuni a tutti gli altri enti i quali si trovano nel Consorzio; per cui le parole « dei proprie-

tari interessati » debbano essere intese nel senso largo, cioè nel senso di tutti i consorziati.

Per queste ragioni a me sembra che, pur desideroso come sono, e lo dichiaro per la seconda volta, che gli emendamenti i quali migliorano la legge siano accolti dal Senato, ed ai quali mai mi opporrò, in questo caso le spiegazioni date in base all'art. 105 della legge del 1893, siano tali da attenuare il timore che poi la manutenzione ordinaria e straordinaria sia a carico dei soli privati proprietari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Da Camporeale.

DI CAMPOREALE. Cedo la parola al collega Gadda.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Gadda.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio il senatore Di Camporeale che si compiacque di cedermi il suo turno.

Io credo che la considerazione fatta dal senatore Di Camporeale, stando alla lettera di questa disposizione della legge, sia fondata, perchè effettivamente qui si dice « ad esclusivo carico dei proprietari interessati »; con che è chiaro che non sono a carico degli altri.

Le osservazioni fatte ora dall'onor. ministro, che parlò dei beni denanziali e delle ferrovie, riguardano quei casi in cui essi sono considerati come interessati, ossia formano parte dei consorziati proprietari e non come enti morali che concorrono nell'opera in rappresentanza di interessi generali.

Per la quota parte che sarebbe a carico dello Stato come Stato, e per quel terzo che sarebbe a carico insieme della provincia come provincia e dei comuni come comuni, secondo la lettera di questa disposizione non sarebbero quegli enti compresi negli obblighi della manutenzione. Questa interpretazione è tanto più naturale, in quanto è conforme alle norme che reggono altre leggi consimili, il che mi pare che l'accennasse anche il collega Pellegrini.

Per la legge generale dei Consorzi la manutenzione sta a carico interamente degli interessati. Gli enti che sono chiamati a concorrere nella prima costituzione del Consorzio per eseguire l'opera di difesa, non sono poi chiamati nella spesa per la manutenzione, che resta a carico esclusivo dei proprietari cointeressati.

Questo concetto viene riprodotto letteralmente nella disposizione che viene ora proposta.

Quindi il Senato deve considerare e decidere se intende mantenere il concetto ordinario dei Consorzi, il quale effettivamente mette la manutenzione a carico esclusivo degli interessati, e allora la disposizione com'è, sta bene; ma se entra nell'altro concetto, che cioè anche nella sfera di manutenzione concorrano forzatamente lo Stato non che i comuni e le provincie, allora bisogna che sia corretta e modificata la proposta disposizione di legge. Anche a me per verità sembra giusto quanto ha osservato il collega Di Camporeale e accetterei in tale senso una modificazione alla proposta di legge.

Il dubbio che la manutenzione delle opere di terza categoria, possa, soprattutto in alcuni casi, riescire superiore alle forze dei privati proprietari, lo sento e mi fa impressione.

Onde in questi casi amerei che concorressero nel sostenere la spesa di manutenzione, anche i suddetti enti morali, nella stessa misura proporzionale nelle quali sono concorsi alla originaria costituzione del Consorzio.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Ringrazio il senatore Gadda il quale mi ha prevenuto in un'osservazione che voleva fare. È vero che lo Stato...

PELEGRINI. Domando la parola.

DI CAMPOREALE. ...i comuni e le provincie, in quanto sono proprietari possono essere chiamati a contribuire in base all'art. 7, ma non come Stato, provincia o comune, ma semplicemente come proprietari di beni compresi in quella zona, il che è ben diverso.

Aggiungo che l'art. 105 della legge citata dall'onor. ministro, parmi che non risponda perfettamente allo scopo. Le leggi generali non hanno efficacia di fronte ad una legge posteriore speciale, la quale contiene una tassativa disposizione, che modifica il disposto della legge generale anteriore.

Infine, debbo osservare che le parole usate nell'art. 7 cioè di *proprietari interessati* non si prestano nemmeno a quell'interpretazione più larga alla quale accennava l'onor. ministro, e l'onor. senatore Gadda, poichè in tutti i precedenti articoli votati si parla sempre di Stato, di provincia, di comuni e di proprietari interessati; di guisa che si fa dei proprietari

interessati proprio una categoria a parte. Ora l'aver sull'art. 7 parlato solamente di questi e data la dicitura dei precedenti articoli, non mi pare che vi sia dubbio che si sia voluto mettere questo carico esclusivamente sulle spalle dei privati proprietari interessati o anche degli enti morali, ma sempre e soltanto in quanto siano proprietari interessati, e allora proporrei un emendamento, che non ho avuto tempo di scrivere, ma che mi riservo di mandare al banco della Presidenza e che in sostanza direbbe:

« Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera, o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, il consorzio obbligatorio costituito per la costruzione dell'opera continuerà ad esistere come consorzio obbligatorio di manutenzione », ossia quegli stessi enti chiamati dalla legge a contribuire alla costruzione dell'opera, saranno tenuti alla manutenzione di essa, concorrendo nella spesa occorrente nella stessa proporzione in cui hanno concorso per la costruzione dell'opera ».

Questo è l'emendamento che mi permetto di sottoporre alle deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Ma in questo caso non si dovrebbe parlare dei consorzi obbligatori, perchè il consorzio comprende solo i proprietari interessati, ma bisognerebbe dire: « gli enti che concorrono, ecc. ».

DI CAMPOREALE. Precisamente. Del resto mi pare di avere spiegato a sufficienza il mio concetto.

PELEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELEGRINI. Le parole « proprietari interessati » dell'art. 7, non mi pare possano offrir luogo al minimo dubbio d'interpretazione, perchè l'art. 106 della legge del 1865, che non fu modificato dalla legge del 1893, dice testualmente: « Lo Stato, le provincie e i comuni partecipano al Consorzio come proprietari dei beni soggetti a danno, ed indipendentemente dalla quota di concorso a cui fossero obbligati nell'interesse generale ».

Dunque non bisogna prendersi alcun pensiero di quelle parole « proprietari interessati ». La questione vera sta nelle altre parole « manutenzione ordinaria e straordinaria », la quale manutenzione viene caricata ai soli Consorzi.

So che tutto questo è conforme all'art. 97 della legge del 1893, ma non era questo il con-

cetto originario della legge sui lavori pubblici. Difatti l'art. 97 della legge dei lavori pubblici del 1865 non conteneva la frase che fu aggiunta nell'art. 97 sostituito con la legge del 1893. La frase aggiunta nel 1893 è questa: « Escluse le spese della manutenzione ordinaria e straordinaria ».

L'art. 97 del 1865 invece diceva: « Lo Stato concorre nelle spese che si sostengono dai Consorzi per le opere indicate nel precedente articolo ». Dunque in tutte le spese, anche quelle escluse nel testo del 1893. Nel 1865 confermava per ogni spesa, anche di manutenzione, il concorso dello Stato l'art. 115, che oggi non giova più ai Consorzi, perchè c'è quella frase del nuovo art. 97 che esclude nominatamente le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'articolo 115 dice: « Trattandosi di opere per cui possono esser chiamati a contribuire lo Stato o le provincie, il Consorzio formatosi regolarmente fa istanza in assemblea generale per ottenere il concorso sopraccennato ». Ma non è questo il concorso nella sola costruzione, tanto è vero che lo stesso articolo dice: « nei casi in cui è assentito il concorso, il Governo e la provincia saranno rappresentati nelle assemblee generali ».

Dunque secondo la legge del 1865, nei casi di concorso dello Stato a termini dell'articolo 97, e pur restando facoltativo quello delle provincie per lo stesso articolo secondo l'importanza dell'opera, il concorso abbracciava anche le spese della manutenzione dell'opera.

A mio modo di vedere, data la obbligatorietà del concorso per lo Stato, le provincie e i comuni, secondo l'articolo 2, per la costruzione dell'opera; data la ragione di tale concorso per la importanza dell'opera nel pubblico interesse, di cui la specificazione scritta nell'articolo primo, non trovo giusto che se vi era l'interesse pubblico di costruire, quest'interesse pubblico sparisca *ex abrupto* quando si tratta di riparazioni radicali e fors'anche di ricostruire, ciò che secondo le leggi e la giurisprudenza nostra si comprende fra le manutenzioni straordinarie.

A me pare contraddizione logica negare nell'art. 7 ciò che fu sancito nell'art. 2.

Per quelle stesse ragioni per le quali ho approvato l'articolo primo e difeso l'articolo secondo, sebbene si trattasse d'imporre l'obbligo

del consorzio, perchè vi è sancito il concorso dello Stato e di enti amministrativi che sta a rappresentare il pubblico interesse dell'opera, per le stesse ragioni, ripeto, io credo doveroso che vi sia questo concorso e nella stessa misura quando si tratti di spese per manutenzione straordinaria.

Io mi limito alla sola manutenzione *straordinaria*, perchè riconosco che chiamare a concorso gli altri enti non consorziati per la manutenzione *ordinaria* sarebbe premiare la negligenza dei consorzi, e sarebbe caricare lo Stato, le provincie, i comuni di una spesa forse eccessiva, se anche non eccedente le loro competenze, sarebbe forse noioso agli stessi consorzi e più gravoso che non fosse benefico il concorso.

Per cui io propongo in via di emendamento, che si sopprima nel primo paragrafo dell'articolo 7 le parole *e straordinaria*, salvo di aggiungere un paragrafo relativo alla competenza passiva della spesa per la manutenzione straordinaria. Per cui il primo paragrafo dell'art. 7 rimarrebbe com'è, soltanto vi si direbbe: le spese per la manutenzione *ordinaria* saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati.

Io vorrei pregare il senatore Di Camporeale ad associarsi a questo emendamento perchè mi pare più conforme a giustizia e ad equità, e poi perchè per questa specie di transazione sarà, spero, meno difficile da parte dell'Ufficio centrale e del ministro e da parte del Senato l'accoglimento di un emendamento così limitato, che non la soppressione dell'art. 7 chiesta dal senatore Di Camporeale, la quale ci lascerebbe poi anche sotto il dominio dell'art. 97 della legge del 1893.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio il senatore Pellegrini di aver fatto rilevare come sotto le parole « proprietari interessati » s'intendano compresi anche lo Stato, la provincia, i comuni, o qualunque altro ente, come proprietari di beni. Onde questi eni insieme coi proprietari privati consorziati debbono mantenere l'opera.

Per quanto poi riguarda la proposta di eliminare la parola « straordinaria », per fare sì

che nella manutenzione straordinaria concorrono lo Stato, le provincie e i comuni, come hanno concorso nella spesa originaria per la costruzione delle opere, mi rimetto a ciò che ha detto testè il senatore Gadda. È una questione di principio, che il Senato è chiamato a giudicare.

Si vuol mettere la manutenzione straordinaria per un terzo a carico dello Stato, per un terzo a carico dei comuni e delle provincie, e per un altro terzo a carico dei proprietari privati? oppure si vuole metterla solamente a carico dei proprietari interessati, intendendo sotto le parole « proprietari interessati » lo Stato, le provincie e i comuni in quanto proprietari?

Lasciando al Senato di accettare l'uno o l'altro principio, nel caso che esso accolga il principio che lo Stato debba contribuire anche nella manutenzione straordinaria, allora, come diceva il senatore Pellegrini, si deve eliminare la parola « straordinaria », e si potrebbe aggiungere questo comma: « Nel caso però di spese di manutenzione straordinaria, lo Stato, le provincie ed i comuni vi contribuiranno nella stessa misura stabilita dall'art. 97 della legge 30 maggio 1893 », cioè per un terzo lo Stato, per un terzo i comuni e per un terzo i proprietari interessati ».

Del resto non tengo a questa formola, poichè se passa il principio che lo Stato, le provincie ed i comuni devono anche contribuire come enti, oltrechè come proprietari, io in questo caso accetto anche la proposta del senatore Pellegrini.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta questi emendamenti, ovvero desidera studiarli per riferirne fra breve?

SORMANI-MORETTI, *relatore*. L'Ufficio centrale ritiene che, come è formulato, l'articolo 7 non escluda per se stesso il concorso volontario dello Stato nei casi di danni straordinari e gravi, nè, nei casi indicati dall'articolo 114, altresì il concorso obbligatorio colla stessa misura consentita per costruire l'opera.

Ma poichè ora, nell'emendamento proposto dal senatore Pellegrini, in seguito alle osservazioni del senatore Di Camporeale, il ministro colle sue dichiarazioni concorda, ben volentieri l'Ufficio centrale pur dal proprio lato aderisce ed accetta questi concetti, salvo a determinare,

in buon accordo fra tutti, la formula precisa con cui esprimerli.

Certo che se, pel consenso del ministro nella ora qui avanzata proposta, s'avrà un onere annuale continuo sul bilancio dello Stato, il Governo in ricambio non avrà, per lo innanzi, più da presentare tutti quei ricorrenti progetti di spese per compensi a danni di inondazioni e di frane, gravi così come quello che abbiamo votato ieri.

Ad ogni modo, mentre nel primo comma dell'articolo, bastare può il sopprimere le parole *e straordinarie*, converrà intendersi per precisare, in seguito alle diverse proposte accettate in massima, la formula da prescegliere e votare, nel resto dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Osservo che la proposta del senatore Di Camporeale è più larga in quanto che dice che per la manutenzione tanto ordinaria che straordinaria, le spese devono essere ripartite nella medesima proporzione stabilita nell'art. 97 della legge del 1893.

Non so se il senatore Di Camporeale consenta nell'opinione del senatore Pellegrini; diversamente, trattandosi di una proposta più larga, dovrebbe avere la precedenza.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Il senatore Di Camporeale accetta la proposta Pellegrini?

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. In sostanza io propongo di sopprimere nel primo capoverso le parole « manutenzione straordinaria », lasciando a carico del solo consorzio soltanto le spese della manutenzione ordinaria.

L'onorevole ministro ha poi proposto di aggiungere un capoverso, il quale regolerebbe la competenza passiva della spesa per la manutenzione straordinaria, e questo capoverso direbbe così, secondo la proposta ministeriale:

« Nel caso però di spesa di manutenzione straordinaria lo Stato, le provincie ed i comuni vi contribuiranno nella stessa misura stabilita dall'art. 97 della legge 30 marzo 1893 ».

Accetto l'aggiunta nella sua sostanza, ma desidero una lieve modificazione di forma: perchè osservo che col semplice riferimento all'art. 97 (che è quello che esclude la partecipazione nelle spese straordinarie) potrebbe sembrare esservi qualche contraddizione fra i due testi di legge.

Di più la sola parola manutenzione, trattandosi di opere esposte a straordinari pericoli di distruzione, potrebbe lasciare il dubbio, che non vi fossero comprese le riparazioni radicali di ricostruzione.

Una volta si è disputato se la parola manutenzione abbracciasse anche il concetto della quasi ricostruzione, essendosi detto che non si può parlare di mantenere ciò che più non è. Ma qui tutti concordiamo, che tutto deve essere compreso o con la dizione manutenzione straordinaria o con altra più esplicita.

Siccome nella sostanza siamo d'accordo, non si tratta che di trovare una formula che accontenti tutti; giacchè, giova ripeterlo, siamo d'accordo che qualsiasi riparazione o manutenzione straordinaria debba essere sostenuta da tutti coloro che sono concorsi nella costruzione dell'opera e nelle stesse proporzioni di concorso; così io pregherei il nostro onorando presidente di voler tenere sospesa per cinque minuti l'approvazione di questo articolo, seguendo la discussione degli altri articoli, affinché mi possa porre d'accordo anche sulla forma come lo siamo nel concetto, col signor ministro, l'Ufficio centrale, l'onor. Di Camporeale e con altri.

Il concetto da esprimere è questo: che le spese straordinarie di riparazione e manutenzione saranno sopportate da quegli stessi enti che concorrono alle spese di costruzione, e nelle identiche proporzioni.

PRESIDENTE. Ciò è detto per le spese straordinarie. Ora, siccome la proposta dell'onorevole Di Camporeale comprende anche la manutenzione ordinaria, prego il senatore Di Camporeale di dichiarare se acconsente di modificare la sua proposta.

DI CAMPOREALE. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento così come è stato formulato dal senatore Pellegrini; purchè sia bene inteso che nella parola « manutenzione » sono comprese le riparazioni e rifazioni che possono essere necessarie, perchè in questi lavori è molto difficile sapere dove finisce la manutenzione e dove incomincia la rifazione. Il giorno che bisognerà rifare un argine, o ricostruire un ponte portato via da una frana, chi dirà se si tratta di rifazione ovvero di manutenzione? Non sarebbe nemmeno giusto però che dovendosi rifare questi lavori, la spesa non sia ripartita

nello stesso modo come venne ripartita la prima volta che fu fatta.

Quindi io acconsento che si tolgano le parole « manutenzione ordinaria » e mi associo all'onorevole Pellegrini nel consentire che si dica « manutenzione e riparazione straordinaria ».

PRESIDENTE. Mi pare conveniente, ormai, dal momento che vi è accordo sui punti capitali, che si sospenda la seduta per dieci minuti affinché l'Ufficio centrale, sentiti i senatori Di Camporeale e Pellegrini, possa presentare al Senato una proposta precisa sulla quale deliberare.

Se non si fanno osservazioni, resta così stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di sospendere la seduta, dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

La seduta è sospesa (ore 16.30).

Ripresa della seduta e della discussione del progetto di legge N. 57.

PRESIDENTE. La seduta è riaperta. (Ore 16.45).
Ha facoltà di parlare il signor relatore dell'Ufficio centrale.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Ecco la nuova dizione dell'art. 7 modificato dall'Ufficio centrale, d'accordo col ministro e coi senatori Di Camporeale e Pellegrini:

« Dal giorno in cui sarà stato accertato il compimento dell'intera opera o di parte di essa, ai sensi del precedente articolo, le spese per la manutenzione ordinaria saranno ad esclusivo carico dei proprietari interessati nell'intero consorzio.

« A tale effetto il consorzio obbligatorio costituito per la costruzione dell'opera, continuerà ad esistere come consorzio obbligatorio di manutenzione.

« Compiuti i lavori soltanto di uno o più comprensori, i proprietari, oltre la tassa di manutenzione da imporsi secondo il grado d'interesse,

continueranno a pagare il contributo stabilito per l'intera opera a termini dell'art. 5.

« La manutenzione straordinaria sull'opera, o di parte di essa, è a carico degli interessati riuniti in consorzio, col concorso dello Stato, delle provincie e dei comuni interessati, nella misura stabilita dal precedente art. 2 ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 7 nella nuova formola testè letta dal signor relatore dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Compiuta l'opera in tutto od in parte ai sensi dell'art. 6, il Consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni in classi, secondo l'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.

In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilirà, secondo le norme che saranno precisate nel regolamento per la esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Proporrei che al primo alinea di questo articolo, invece di dire « distinguendo i terreni in classi », si dicesse « distinguendo definitivamente i terreni in classi ».

Temo sempre gli equivoci nella interpretazione della legge.

Potrebbe sembrare che se della distinzione dei beni in classi si parla soltanto ad opera compiuta, non sia da questa legge mantenuto il precetto della distinzione in classi quando si tratta di formare l'elenco dei beni, e come criterio essenziale da osservarsi, prima di applicare l'art. 5 per il carico provvisorio.

Siccome con l'elenco originario dei terreni, vi deve essere la loro distribuzione provvisoria in classi, per quanto possa essere ad opera compiuta rettificata, così, a dissipare qualunque dubbio sulla dovuta originaria distribuzione dei beni in classi, varie secondo l'interesse parmi bene introdurre nell'articolo la parola « definitivamente ».

Cosicchè s'intende, che non sole la liquidazione è definitiva, ma anche le parole « distinguendo i terreni in classi », non significano una operazione *ex novo* intrapresa, ma una semplice revisione di una precedente distinzione in classi.

Dico questo, perchè quando si supponeva che non si volessero introdurre emendamenti al progetto di legge, mi sono astenuto dal proporre emendamenti all'art. 3, come avevo in animo, ma mi contentai di una dichiarazione.

Ora posso andar più guardingo, per garantire gl'interessi dei contribuenti da ogni errore d'interpretazione.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Osservo al senatore Pellegrini che qui si tratta appunto di liquidazione definitiva, perchè l'articolo che discutiamo dice: « Compiuta l'opera in tutto o in parte ai sensi dell'art. 6, il Consorzio dovrà procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo, ecc. ».

Dunque siamo in tema di liquidazione definitiva, e sarebbe un pleonaso aggiungere la parola « definitivamente » proposta dal senatore Pellegrini.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Non insisto nel mio emendamento, lo ritiro e le parole pronunciate dal ministro resteranno a schiarimento di questo art. 8.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare pongo ai voti l'art. 8 che ho testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

I contributi dei proprietari, tanto per la esecuzione dell'opera, quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

(Approvato).

Art. 10.

Qualora entro i sei mesi dalla data del Decreto Reale di classificazione il Consorzio non si costituisca, a termini dell'art. 3, desso potrà

esser costituito di ufficio, mercè l'opera di un Commissario Regio il quale curerà la compilazione dell'elenco degli interessati e la riunione dei consorziati.

Inoltre, quando il Consorzio non funzioni regolarmente, sono ad esso applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25 della legge 25 giugno 1882, n. 869, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(Approvato).

Art. 11.

Ogniquale volta un Consorzio non sia in grado di funzionare a causa di deficienza di mezzi, lo Stato avocherà a sè la costruzione delle opere, e potrà:

a) consentire che il contributo dei proprietari sia pagato in un numero di rate annuali non maggiore di venti, nei modi indicati all'articolo 9;

b) concedere la stessa facilitazione alle provincie e ai comuni interessati, i quali però dovranno rilasciare, in conformità della legge 19 aprile 1872, n. 759, tante delegazioni annuali sulle sovrimposte ed altri cespiti diretti quante rappresentano il contributo annuo rispettivo.

In tali casi il pagamento delle rate annuali comincerà con l'inizio dei lavori. Questi ultimi, la ripartizione delle quote sarà stabilita in base alla spesa effettivamente occorsa.

(Approvato).

Art. 12.

Nei casi previsti dagli articoli 10 e 11 lo Stato, appena compiuta l'opera, in tutto o in parte ai sensi dell'art. 6, ne farà la consegna al Consorzio; ma continuerà ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del suo credito, le quote a carico delle provincie, dei comuni e dei proprietari interessati; salve le operazioni di conguaglio da parte del Consorzio secondo l'articolo 6.

(Approvato).

Art. 13A

Contro i Decreti Reali di classificazione di un'opera in 5^a categoria è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, a ter-

mini dell'articolo 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

Sui ricorsi per il riparto provvisorio delle quote di cui all'articolo 5 decide definitivamente la Giunta provinciale amministrativa.

Sui ricorsi prodotti contro i decreti ministeriali che rigettino la domanda di classifica, e su quelli prodotti contro la determinazione del perimetro dei beni interessati e la ripartizione delle quote definitive, sarà provveduto per Decreto Reale, udita la Commissione centrale di cui al precedente articolo 4, salvo sempre il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, secondo il mentovato articolo 24.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Giacchè questo progetto di legge deve tornare alla Camera, io pregherei il ministro e la Commissione dell'Ufficio centrale di esaminare se questo riferimento all'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato sia opportuno.

L'articolo 24 dà competenza alla Quarta Sezione soltanto per violazione di legge, per incompetenza, per eccesso di potere, mentre l'articolo 25 dà la competenza anche nel merito; e se vi sono ricorsi che si dovrebbero esaminare dalla quarta sezione anche nel merito, mi pare siano questi.

Io quindi proporrei che invece di citare l'articolo 24 si citasse l'art. 25 della legge sul Consiglio di Stato.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, ministro dei lavori pubblici. L'art. 24, come tutti sappiamo, e, come l'onorevole Astengo ha or ora detto, riguarda i ricorsi che si fanno alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato per eccesso di potere, per incompetenza e per violazione di legge; se noi prescrivessimo di farla intervenire anche in merito, allora tutto il procedimento amministrativo ne verrebbe turbato. Perché, dopo emesso il decreto Reale di classificazione, con tutte le garanzie di cui già parlai, potrebbe un ricorso far cadere intieramente ogni cosa; mentre basta la garanzia della Quarta Sezione per quanto riguarda l'incompetenza, la violazione di legge e l'eccesso di potere. Se noi diamo alla Quarta Sezione del

Consiglio di Stato anche la competenza del merito, essendo il pronunziato di essa un giudicato, e non un parere consultivo, verremmo a turbare tutto il procedimento amministrativo. Trattandosi di eccesso di poteri, di incompetenza o di violazione di legge, trovo giusto il ricorso, e trovo giusto che la Quarta Sezione possa per questi casi annullare il decreto; ma, se ammettiamo anche il giudizio in merito, per quanto io abbia molta fiducia nella Quarta Sezione del Consiglio di Stato, faremmo cosa che, ripeto, turberebbe il procedimento amministrativo.

Io mi permetto di far queste osservazioni che mi pare siano gravi. Fino a che si tratta di eccesso di potere, d'incompetenza o di violazione di legge, sì; ma una volta che per tutto il procedimento si è passati attraverso alla Commissione compartimentale, alla Giunta provinciale amministrativa, alla Commissione centrale, una decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato che entrando anche in merito, accogliesse il ricorso potrebbe far cadere ogni provvedimento.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io aveva fatte queste osservazioni perchè nell'art. 1° del presente progetto di legge si dice si provvederà con decreto reale sentito il Consiglio provinciale senza accennare all'obbligo, come di regola, di sentire anche il parere del Consiglio di Stato.

Mi sembra sarebbe bene che almeno una volta vi fosse l'ingerenza nel merito del Consiglio di Stato, perchè diversamente il decreto reale non seguirebbe la via normale, secondo la quale un decreto reale è sempre preceduto da un parere del Consiglio di Stato. Volevo quindi che la IV Sezione entrasse nella questione, anche nel merito.

Dal momento però che l'onorevole ministro mi ha dato questo chiarimento, non insisto.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole Astengo ricorderà che in uno dei miei discorsi (ne ho dovuto pronunciare tanti in questa Assemblea per questa legge) feci rilevare il procedimento amministrativo che si seguiva e dissi che prima di emettere il decreto Reale di classificazione occorre sentire tanti

corpi consultivi, fra i quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici o il Consiglio di Stato.

ASTENGO. Allora va bene.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'art. 13 testè letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte.

In caso di espropriazione, totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dallo esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità.

PELLEGRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLEGRINI. Qui è intervenuto evidentemente un errore nell'accettazione di quest'articolo, quale era nell'originario progetto ministeriale: errore non imputabile al ministro proponente. Egli ha inteso di riprodurre, e riprodusse in quest'art. 14 tal quale era il suo art. 25 del progetto ministeriale di legge sulle bonifiche.

Quando il ministro ha presentato il 2 dicembre 1898 alla Camera questo disegno di legge sui Consorzi, la esatta corrispondenza sussisteva: ma non sussisteva più quando fu approvato dalla Camera elettiva nel 18 dicembre 1899, perchè nel frattempo era stato modificato l'articolo 25, ora 24, della legge sulle bonifiche di cui questo art. 14 era la copia letterale.

Discutendosi in Senato il progetto di legge sulle bonifiche, nella seduta del 7 giugno 1899 io ebbi l'onore di proporre un emendamento, perchè trovavo ingiusto il modo con cui là si voleva, come qui si vorrebbe, valutare il prezzo dei beni nell'espropriazione o nei danneggiamenti. Sulla cortese adesione dell'onor. ministro dei lavori pubblici e dell'Ufficio centrale che

riferiva su quella legge, fu accettato il mio emendamento; e l'articolo proposto dal Governo per la legge sulle bonifiche, che era conforme, ripeto, a quello testè letto di questo progetto di legge, fu modificato e divenne nel nuovo testo legge dello Stato.

Evidentemente per la stessa ragione doveva essere modificato l'articolo in discussione, che era la riproduzione letterale di quello. E deve essere modificato, a mio giudizio, per una ragione di giustizia intrinseca, e di evidente logica giuridica.

Secondo il proposto art. 14, nel caso di espropriazione o di danneggiamento, su quale base si valuterebbe il fondo? Si valuterebbe, dice il progetto, in base alla rendita netta media dell'ultimo decennio risultante dai contratti esistenti nell'ufficio di registro: ed in mancanza la rendita netta sarà ritenuta eguale a sei volte la imposta principale erariale, ed il capitale valore eguale a 120 volte l'imposta medesima. Oppongo prima di tutto che i contratti all'ufficio del registro non danno la rendita netta ma la rendita lorda, e come si fa a determinare da questa la rendita netta senza ricorrere a quei metodi di comune uso nella stima dei beni, metodi che si vorrebbero risparmiare?

Moltissime volte non vi sono atti registrati che almeno determinino la rendita lorda. Molte volte non ha che vedere il prezzo di affitto di un bene col valore capitale del bene stesso perchè molte ragioni, anche estranee alle tasse, possano avere indotto ad affittare per poco un dato bene che aveva già, o che in seguito acquista, fors'anche appunto per obbligo contrattuale collegato col basso prezzo di affitto, un valore maggiore capitalistico. Possono essere mutate le condizioni del mercato, ecc. Ma del pari si dice che la rendita netta sarà ritenuta eguale a sei volte la imposta principale, ed il valore capitale eguale a 120 volte la imposta medesima.

In molti casi può trattarsi di beni non soggetti ad imposte.

Queste poi sono commisurate sulla presunta rendita, e questa calcolata in alcuni luoghi su denunce, nei più secondo i rilievi e le tavole censuarie.

Sappiamo in Italia a quanti anni diverse lontani rimontino i censi, e come diversamente sia stata determinata la rendita censuaria,

quindi l'imposta non può servire di criterio del valore odierno dei beni.

Il Codice di procedura civile fa ricorso al multiplo della misura di essa ma ciò fu imposto soltanto per aprire un pubblico incanto.

Per queste e per molte altre considerazioni, che non occorre ripetere, io proposi al Senato, ed il Senato approvò, aderendovi il ministro dei lavori pubblici e l'Ufficio centrale, che la determinazione del valore dei beni, anche in caso di contestazione giudiziaria, sia rimessa al giudizio arbitramentale di tre arbitri nominati uno dall'amministrazione espropriante, ossia il ministro dei lavori pubblici, uno dallo espropriando, il terzo dal presidente della Corte d'appello territoriale.

Dichiarai allora che proponevo il Collegio arbitrale riconoscendo giusto che il ministro avesse voluto sottrarre la pubblica amministrazione ai pericoli di ingorde speculazioni, le quali trovarono i maggiori profitti nell'applicazione della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Leggo l'emendamento che ora ripropongo a questo articolo e che deposito al banco presidenziale.

Ad ogni modo non si può accettare il proposto art. 14, che sanziona un criterio che stimo ingiusto assolutamente, e che molte volte condurrebbe allo spoglio, senza adeguato compenso dei beni dei privati, ragione per cui credo conveniente modificare l'art. 14 in perfetta corrispondenza della legge delle bonifiche, perchè da questa fu tolto l'articolo del Ministero.

Propongo perciò che la seconda parte del paragrafo secondo dell'art. 14, dopo le parole « l'indennità e i danni saranno valutati », si modifichi giusta l'emendamento che ho letto.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Anche in questo caso sono lieto di constatare che mi trovo in massima d'accordo col senatore Pellegrini e l'arguisco, malgrado che io non abbia inteso bene l'emendamento che egli ha presentato, dalle considerazioni che egli ha svolto. Temo però che il senatore Pellegrini, pur partendo dalle mie stesse premesse, venga ad una conclusione alquanto diversa. L'articolo comincia con queste parole: « Spetta alla sola autorità amministrativa, e

escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria», e questo primo inciso sembra che regga tutto quanto è scritto così nel primo come nel secondo comma dell'articolo medesimo. Ora, se io posso comprendere che spetti all'autorità amministrativa il riconoscere che i lavori rispondano allo scopo a cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte, non comprendo perchè debba spettare altresì all'autorità amministrativa il giudicare, il sentenziare in materia di « espropriazione totale o parziale e permanente o temporanea di fondi, o quando vi fossero ragioni di risarcimento di danni discendenti dall'esecuzione dell'opera » ecc. Tutte queste attribuzioni per la legge generale del 1865, e anche per quella del 1893, erano di competenza dell'autorità giudiziaria che è la sola competente a giudicare.

Inoltre la legge sulle espropriazioni sancisce delle garanzie minute e precise, in grazia alle quali è a credersi che gli interessi delle parti siano equamente e giustamente valutati.

Ora perchè togliere ogni ingerenza all'autorità giudiziaria in queste materie, in cui si tratta di liquidazione di danni individuali; come potrebbe interloquire in simile materia l'autorità amministrativa? Con quale competenza? L'autorità giudiziaria dispone di mezzi istruttori di facoltà che l'autorità amministrativa non ha. Ora non comprendo perchè si debba derogare dalle disposizioni delle leggi precedenti in questa materia.

La prima parte comprendo che rimanga di competenza dell'autorità amministrativa, ma quanto alla seconda parte, che consiste in una valutazione di danni, non vedo quale inconveniente ci possa essere a lasciare che la legge abbia il suo corso naturale, e che l'autorità giudiziaria continui ad essere in questo caso, come in tutti i casi analoghi, la sola competente a giudicare.

Prima di formulare un emendamento in questo senso, gradirei conoscere l'opinione dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro e sarei ben lieto se anche il senatore Pellegrini concordasse in questo stesso mio concetto, nel qual caso potremmo anche questa volta unirvi in un unico emendamento.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Quando ho veduto respinti due emendamenti, l'uno di minore importanza per gli effetti che produceva, l'altro che poteva avere un'importanza maggiore io credevo che era inutile, per parte mia, di prestare la debolissima mia opera nella discussione di questa legge.

Saputo che fu introdotto già un emendamento, allora ho creduto per debito mio di continuare anche a prestare il mio concorso a questo disegno di legge.

Veramente l'art. 14, tal quale è formulato in questo progetto di legge, non mi ha destato alcuna meraviglia. Mi pare che questo art. 14 è un tutto armonico con tutte le disposizioni precedenti del progetto stesso che è in discussione.

Da questo progetto di legge io ne ho tratta l'impressione che si sia voluto introdurre un diritto nuovo nel nostro paese; cercandosi di raggiungere lo scopo e di sottrarre i privati proprietari alla loro giurisdizione ordinaria e pei loro particolari interessi di sottoporli essenzialmente e forzatamente ad una giurisdizione eccezionale, la quale indubitatamente esercita grandi e benefici poteri negli ordini amministrativi dello Stato, ma che non è la più competente per decidere, non degli interessi, ma dei veri diritti dei privati cittadini.

Quindi l'art. 14, ripeto, non mi ha destato nessuna meraviglia.

Ho detto che deve essere così, perchè il concetto ed il contesto del progetto che si discute sono precisamente questi.

Ora, passando ad esaminare questo art. 14, non debbo nascondere che mi hanno fatto una grande impressione queste parole « spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, ecc. »; notai poi che nel secondo comma si accenna a tante altre possibili contestazioni ed anche per esse si vorrebbe pure escluso assolutamente l'intervento dell'autorità giudiziaria.

Se le contestazioni delle quali si parla in questo articolo, sono per indole loro di competenza dell'autorità giudiziaria, mi domando il perchè in una legge specialissima si voglia spogliare l'autorità giudiziaria delle proprie attribuzioni, e si toglie ai cittadini il diritto di ricorrere ai tribunali ordinari.

La legge può fare tutto quello che vuole. Quando una legge è pubblicata, qualunque ne

siano le conseguenze, i cittadini debbono accettarla e sottomettervisi. Io però non saprei comprendere che abbia potuto introdursi in questo progetto di legge un articolo simile, nel quale si porta una innovazione così profonda nel nostro diritto patrio interno, con sì gravi conseguenze per gli interessi privati dei cittadini.

Non mi pare che questo articolo possa passare così liscio senza che coloro i quali da questo articolo sono impressionati non abbiano ragione di chiedere qualche schiarimento della deroga al diritto comune.

Con questa legge si recano indubitamente dei nuovi carichi, che potranno essere enormi, a danno dei cittadini, e mi pare opportuno che essi almeno sappiano le ragioni per le quali, derogandosi dalla giurisdizione ordinaria, essi sono fatti passare forzatamente sotto ad una giurisdizione eccezionale.

Chiunque legga la seconda parte dell'art. 14, non può a meno di preoccuparsi del come si vogliono far definire, nell'interesse dei privati, le questioni svariate che, secondo i casi, possono essere innumerevoli, e toccano agli interessi i quali sono indicati nel secondo comma dell'art. 14. Qui si tratta di danni possibili, d'indennità, si parla proprio di cose le quali tutti i giorni si trattano innanzi ai tribunali ordinari, e che assolutamente il potere amministrativo non ha i mezzi di esaminare e decidere.

Come vede il Senato, così parlando, io non ho altro intendimento che quello di rendere omaggio a certi grandi principî i quali, una volta toccati, possono produrre un gran turbamento negli ordini sociali, essendone il fondamento più solido.

Ed infatti un gran principio che deve prevalere in tutti gli Stati civili (e mi auguro che prevalga sempre e si mantenga incolume nell'Italia nostra) è questo: Che il più che è possibile le giurisdizioni siano chiare e ben determinate e che, nè per volontà di parti nè per volontà dei legislatori, sieno violate.

Per non tediare quindi maggiormente il Senato mi associo interamente alle osservazioni che ha fatto il senatore Di Camporeale, e dichiaro anche per conto mio, che questo art. 14 sarebbe una ragione di più per dare il voto non favorevole a questa legge, a meno che dai

signori dell'Ufficio centrale, miei onorevoli colleghi, venissero esposte delle osservazioni e dei chiarimenti i quali potessero persuadere che veramente fu saggio consiglio e vi furono ragioni gravi per porre questo art. 14 nel progetto che si sta discutendo.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Il senatore Borgnini ha detto essersi voluto, almeno a parer suo, con questo progetto di legge, e particolarmente con l'art. 14, introdurre un diritto nuovo nel nostro paese.

Ma la sostituzione dell'ordinamento giudiziario amministrativo, in dati casi, all'ordinamento ordinario giuridico propriamente detto, è questione già risolta da leggi esistenti.

Nel primo comma di quest'art. 14 è detto che, trattandosi di questioni tecniche, ossia di riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ad alle buone regole dell'arte, debba spettare tale giudizio alla sola autorità amministrativa, eventualmente anche in sede contenziosa; e quindi coll'ordinamento giuridico amministrativo.

I senatori Di Camporeale e Pellegrini hanno essi pure voluto, benchè da un altro punto di vista, ravvisare in questo articolo l'adozione quasi di un principio nuovo alla nostra legislazione e di criteri diversi da quelli finora seguiti.

Il senatore Pellegrini mi pare ricordare abbia detto: « Tenete conto di quanto si è disposto in altre leggi e particolarmente in quella per le bonifiche ». Ma ve ne sono parecchie delle disposizioni nelle nostre leggi, le quali diversamente dispongono nei casi di espropriazione. Vi è per esempio la legge sullo sventramento di Napoli, nella quale si sono adottate disposizioni speciali, e per l'appunto analoghe, anzi meno larghe, di quelle ora qui proposte. Vi è una legge la quale è stata votata da due giorni soltanto dal Senato, quella che autorizzò il ministro dei lavori pubblici a fare nel corrente quadriennio finanziario dei lavori per diverse opere pubbliche. In codesta legge, con l'art. 10, sono precisamente adottati i criteri indicati nel presente art. 14, e tali criteri non sono quelli stati proposti dal senatore Pellegrini ed accettati dal Senato l'anno scorso per la legge sulle

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1900

bonifiche, perchè il sistema degli arbitri non fa buona prova, nell'atto pratico, presentando due enormi inconvenienti: quello di una grande perdita di tempo e quello di una spesa non indifferente particolarmente per i privati.

E fu per l'appunto, in seguito all'esperienza ed al desiderio di procedere spiccio, con equità e senza troppo superflue spese per i privati ed in vista delle sperequazioni dei dati catastali nelle diverse parti d'Italia, che il Ministero pensò di proporre quest'art. 14 riferendosi, anzichè agli altri più consueti metodi di valutare nei casi di espropriazioni totali o parziali, permanenti o temporanee, i compensi, le indennità ed i danni, nè avendo ricorso agli arbitramenti, come fu stabilito per la legge relativa alle bonifiche.

Questo qui proposto è il metodo, il quale fece buona prova nell'esecuzione della legge per lo sventramento di Napoli, ed è informato pertanto ai criteri stessi accettati l'altro giorno, senza nessuna opposizione anche dal Senato, nella legge relativa al quadriennio 1899-1903 per l'esecuzione di pubblici lavori.

Spiegato così il concetto, nel quale concordò finora l'Ufficio centrale, se contro di esso sollevansi ora eccezioni, ed il Senato ritiene più cauto di attenersi qui ai sistemi ordinari delle leggi che riguardano l'espropriazione in caso di pubblica utilità, l'Ufficio centrale, che finora non ho ancora consultato in proposito, si riserva d'esprimervi il proprio avviso, udito prima però il ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro dei lavori pubblici.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Come il Senato vede, questo articolo di legge ha due parti.

Il primo capoverso stabilisce che spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche, alle buone regole dell'arte. Anzitutto mi permetto di far rilevare all'onorevole senatore Borgnini che il suo collega Di Camporeale ha ritenuto or ora che in materia di esigenze tecniche e in materia di regole d'arte non possa essere che la sola autorità amministrativa competente a giudicare e mai l'autorità giudiziaria.

Quindi trovo che l'onor. Borgnini, quando egli combatte la prima parte dell'articolo non si trova d'accordo neppure col suo collega Di Camporeale. Ed aggiungo, onor. Borgnini, che è un *ius receptum*.

Non è la prima volta che io debbo richiamare l'attenzione del Senato sul *ius receptum*, mentre spesse volte l'onor. Borgnini ha combattuto questo concetto.

Questa prima parte dell'art. 14 del progetto di legge è copiata perfettamente dall'articolo 24 della legge sulle bonifiche. E la legge sulle bonifiche è stata copiata anche da un altro articolo, dall'art. 24 della legge sui lavori pubblici del 1865.

Dunque sulla prima parte, come diceva, è un *ius receptum*, e non è possibile che l'autorità giudiziaria possa aver competenza su quanto riguarda l'esigenza tecnica e le buone regole dell'arte.

Vengo al secondo capoverso, che è stato combattuto anche dall'onorevole Borgnini, e da quanto mi pare, egli desidererebbe che in caso di espropriazione, anzichè tenere, dirò, il sistema previsto dalla seconda parte dell'articolo 14 che è in discussione, si tenesse il sistema che dispone la legge 25 giugno 1865 sull'espropriazione forzata che è la legge comune.

Qui diversamente da quello che opina il senatore Borgnini la pensa il senatore Pellegrini il quale desidererebbe che si ristabilisse l'articolo 24 della legge sulle bonifiche in caso di espropriazione, come fu nel secondo comma modificato dal Senato dietro proposta del senatore Pellegrini stesso, e che ora è legge dello Stato.

L'onor. Pellegrini dice: perchè voi non avete creduto dopo la legge delle bonifiche di mutare anche la seconda parte dell'art. 14?

Egli ritiene che questo sia accaduto per un errore.

Ora io debbo confessare che non vi è stato equivoco, ma è stato proposito di mantenere l'articolo del progetto primitivo della legge sulle bonifiche, modificato coll'emendamento Pellegrini.

E perchè questo? Dovrei replicare quello che ha detto l'onorevole relatore, cioè che il sistema dell'onor. Pellegrini può essere di vantaggio e di utile trattandosi di espropriazioni di grandi

zone per le bonifiche, ma trattandosi della sistemazione di fiumi e torrenti non vi sono grandi zone espropriabili, tutt' al più ve ne potranno essere delle piccole e solo in via eccezionale, perchè gli unici lavori da fare sono in generale imbrigliamenti a argini.

Ora portando il sistema degli arbitri per espropriazioni di piccole zone, mi permetto di far rilevare all'onor. Pellegrini, che sarebbe, creare non solamente un sistema che darebbe luogo a molte spese, dovendo essere gli arbitri compensati dei loro servizi, e quindi aggraverebbe le condizioni dei proprietari interessati, ma apportare anche una perdita maggiore di tempo, perchè ognuno sa come siano lunghi gli arbitrati.

Aggiungo poi che un precedente di questa legge, l'ha detto anche l'onorevole relatore, lo troviamo nella legge pel risanamento della città di Napoli; e nella legge riguardante la assegnazione di fondi per opere straordinarie nel quadriennio 1899-1903, che è stata dal Senato approvata.

Quindi, se l'emendamento Pellegrini fu accettato nella legge delle bonifiche, ciò avvenne perchè là si trattava di grandi espropriazioni, mentre nel caso presente, sono piccole le zone che possono essere espropriate.

Val meglio di tenerci alla proposta ministeriale, che è poi del resto in qualche modo desunta dalle disposizioni del Codice di procedura civile, nelle quali, per la determinazione del prezzo dei beni da espropriare, sono adottati i criteri della imposta e del reddito.

Ed ecco le ragioni che hanno indotto il Ministero a mantenere questa proposta.

Quindi pregherei il Senato di volerla mantenere e di non accogliere l'emendamento del senatore Pellegrini, che, come dicevo, creerebbe imbarazzi nell'esecuzione di questa legge, non tanto per il fatto degli arbitri, quanto per le spese in cui i proprietari sarebbero assoggettati.

In ogni evento poi, come dice l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, si potrebbe ricorrere alla legge sulla espropriazione forzata, e che, direi, è la legge comunale che governa tutte le espropriazioni.

DI CAMPOREALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DI CAMPOREALE. Mi compiaccio delle ultime parole dette dall'onor. ministro dei lavori pubblici, e prendo immediatamente atto della sua dichiarazione, che cioè consente a che il terzo comma dell'art. 14 resti com'è, ma che riguardo alla espropriazione e altri danni di cui al comma secondo, si segna il procedimento stabilito dalla legge sulle espropriazioni del 1865. E mi pare che in questo modo la questione verrebbe soddisfacentemente risolta; e m'auguro che anche il collega senatore Pellegrini voglia accettarlo, giacchè nella sua proposta, per quanto certamente migliore di quella contenuta nell'art. 14, rimane pur sempre consacrata una giurisdizione speciale, che non è quella ordinaria, sancita dalla legge. E quindi mi pare che potendoci attenere al diritto comune e alle regole ordinarie, il meglio sarebbe di non fare altro.

Quindi chiederei la divisione della votazione dell'art. 14. Il primo comma potrebbe essere votato; al secondo comma mi pare che non vi sia necessità di sostituire nulla, perchè, nell'assenza della legge, s'intende che tutta questa materia resta di competenza dell'autorità giudiziaria, in base della legge del 1865...

PRESIDENTE. A dire il vero, non mi sembra che l'onor. ministro abbia fatto queste dichiarazioni.

DI CAMPOREALE... Mi è parso sentire che accettava che ciò fosse regolato in base alla legge sulle espropriazioni del 1865. Naturalmente mi sono affrettato a prendere atto di queste dichiarazioni del ministro, tanto più poi che la dichiarazione del relatore fatta poco fa, era anch'essa presso a poco nello stesso senso. Ora consentendo la Commissione ed il ministro, a me non resta che prenderne atto.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Se, giusta la disposizione d'animo genericamente dimostrata dal relatore e dall'onorevole ministro, essi preferiscono al giudizio per arbitri l'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per pubblica utilità per valutare il valore dei beni espropriandi io non ci tengo molto all'arbitrato e non prolungherò la discussione per difendere la mia proposta.

Non credo però che sia un sistema giusto nè equo, specialmente per l'espropriante, quello sancito da quelle leggi sulla espropriazione: non lo credo neppure più economico dell'arbi-

trato, nemmeno se si tratta di quelle piccole espropriazioni, alle quali crede l'onorevole ministro che necessariamente si limiterà la legge in discussione, ciò che non è punto sicuro.

Tra perizie, controperizie, sentenze interlocutorie e definitive, appelli, ricorsi in Cassazione, annullamenti, nuovi giudizi di appello ed altro, le contestazioni giudiziali in tale materia portano a spese gravissime. Se il buon senso delle parti non supplirà ai danni della procedura pericolosa ed eterna, e per me punto lodevole, della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità che vige da noi, vedremo presto ricredersi chi suppone che con essa si risparmino alle parti delle spese.

Comunque sia, io non ci tengo a porre a voti il mio emendamento. Se si creda che sia preferibile l'applicazione della legge sulla espropriazione di pubblica utilità, accetto di modificare in questo senso l'articolo. Quello che per parte mia non potrei accettare in alcun modo è la valutazione che si vorrebbe fare della proprietà con gl'indicati criteri del progetto, i quali non sono niente affatto nè logici nè giuridici.

Questa parte dell'art. 14 l'escludo, su ciò sono perfettamente d'accordo col senatore Di Camporeale e col senatore Borgnini.

Pregherei il senatore Di Camporeale di associarsi all'emendamento del secondo paragrafo dell'art. 14. È di maggior cautela non volerne la soppressione; è meglio affermare espressamente, che in caso di espropriazione, ecc., si applicheranno le leggi per le espropriazioni di pubblica utilità.

Il secondo paragrafo dell'art. 14, quale è proposto, mi pare che sia repugnante ad ogni principio tanto che arriverei fino a questo, se mai si volesse mantenerlo immutato, che piuttosto di accettarlo, voterei contro alla legge.

Pregherei il senatore Borgnini di non volersi opporre al mantenimento del primo paragrafo dell'art. 14, perchè esso si riferisce a materie puramente tecniche e sulle quali non sarebbe utile nè opportuno di chiamare a decidere l'autorità giudiziaria.

Mi auguro che possiamo finire con l'accordarci in questo: che resti il primo paragrafo: che nel secondo si faccia richiamo delle leggi sulla espropriazione per pubblica utilità: ed in seguito a conformi dichiarazioni dell'onore-

vole ministro e dell'Ufficio centrale, io ritirei il mio emendamento.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GADDA, *dell'Ufficio centrale*. Dalle dichiarazioni fatte dal ministro e dal relatore mi pare che il concetto di applicare la legge generale delle espropriazioni, sia stato accolto. Però la prima parte dell'articolo deve rimanere quale è, perchè essa si riferisce al progetto tecnico, che non può formare oggetto di competenza dell'autorità giudiziaria. Invece quando si entra nel campo amministrativo per determinare le indennità degli espropriati, comprendo che le norme generali della espropriazione possono applicarsi, e comprendo che sono apprezzabili le considerazioni che i senatori Borgnini e Di Camporeale hanno esposte. Mi corre però l'obbligo di chiarire le ragioni per le quali il Governo e l'Ufficio centrale hanno proposto al Senato l'articolo che stabilirebbe una norma speciale per misurare le indennità.

La vera ragione l'ha detta il ministro. Qui si tratta di espropriazione di piccole zone per rettifiche, per arginature, e sarebbe utile che il proprietario abbia un modo facile e sicuro di liquidare ciò che gli è dovuto per la indennità delle occupazioni di terreno. La liquidazione colle norme ordinarie importa tempo, spesa ed incertezza di esito. Ma se questo concetto sembra troppo lontano dal diritto comune, noi, come hanno già detto il ministro ed il relatore, accettiamo che si applichi la legge generale.

Per me dico il vero avrei preferito la proposta come è nel progetto, e avrei data però facoltà al privato di chiedere l'applicazione della legge generale, quando lo credesse di sua convenienza. In pratica sarà quasi sempre meglio per le parti evitare spese, ma ad ogni modo è bene anche che sieno rispettate le norme del diritto comune, quando una delle parti interessate intenda di riportarsi a quelle.

Mi pare che ormai su ciò siamo d'accordo.

PELLEGRINI. L'emendamento potrebbe essere così concepito: dopo le parole « in base », si direbbe: « alle disposizioni delle vigenti leggi sulla espropriazione per pubblica utilità ».

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGINI. Forse perchè io non ho saputo bene esprimermi, pare che da colleghi dell'Ufficio centrale e dall'onorevole ministro si sia avuto un concetto meno esatto dei miei pensieri.

Sono d'accordo, che quando si tratta di giudizi tecnici di cui parla l'art. 14 cioè vedere se i lavori corrispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole d'arte, non si possa mettere in dubbio che l'autorità amministrativa sola debba provvedere: non mi è mai caduto in mente che l'autorità giudiziaria di queste cose si potesse e si dovesse mai occupare. Ed è appunto per la ragione che io ho sempre creduto che di queste cose solamente l'autorità amministrativa potesse e possa portare giudizio che mi ha fatto impressione quella frase che è inserita nello stesso art. 14 con cui si dice dove: « escluso assolutamente ogni intervento dell'autorità giudiziaria ».

Non vi è ragione che giustifichi questa frase quando tutti sanno ed ammettono che l'autorità giudiziaria in queste cose nè può essere adita nè mai potrebbe e vorrebbe occuparsene.

Il dire: « escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria » indubitabilmente fa l'impressione che si voglia sottrarre all'autorità medesima questioni che sono di sua competenza.

Questa la ragione per cui desidererei che questa frase fosse assolutamente tolta, onde essa mentre è superflua non autorizzasse a credere che i cittadini, di proposito si vogliano sottrarre ai loro giudici naturali. E se questo non è, non è il caso di dire in questo articolo che l'intervento dell'autorità giudiziaria è assolutamente escluso.

Detto del primo comma passo al secondo.

Anch'io sono d'accordo che la formola che sembrerebbe già accettata dall'onorevole ministro e consentita dall'Ufficio centrale sarebbe la migliore; non potrei però essere d'accordo col senatore Gadda il quale, vorrebbe che solo in via subordinata si debba andare avanti al tribunale, e desidera quindi che si mantengano i criteri stabiliti nel secondo comma. Egli soggiunse essere di questo avviso in quanto che nella specie in esso indicate non si tratti che di interessi minimi e di lavori di poca importanza; e siccome le questioni relative devono essere di poca importanza si è cercato con questo secondo comma di agevolare la loro risolu-

zione e di determinare i criteri secondo i quali queste questioni devono essere risolte onde avvisare meglio al reale vantaggio delle persone interessate.

Su questo mi permetto di avere un'opinione affatto diversa dall'onorevole Gadda. Il senatore Gadda afferma che si tratterà sempre di piccoli lavori. Al contrario se questa legge mi ha preoccupato e mi preoccupa tuttora si è perchè io ho il profondo convincimento che nessuno può prevedere quali saranno le conseguenze di una sua applicazione, e nessuno fin d'ora può dire che si tratterà di lavori di un'entità più piccola o più grande. Anzi, se io ho mostrato di preoccuparmene tanto, pur potendo errare, si è perchè ho l'intimo convincimento che qualche bel giorno saranno opere colossali che si faranno in virtù di questa legge.

Basta infatti leggere l'art. 1 per poterne desumere quale può essere l'importanza, secondo le eventualità, delle opere e dei lavori che potranno formare oggetto di un Consorzio obbligatorio.

Si è perciò che io ho creduto e crederei che sia molto miglior partito di dichiarare in questo 2° comma che le questioni relative, o piccole o grosse che siano, dovranno essere risolte secondo le leggi vigenti, come diceva l'onorevole senatore Pellegrini.

Riassumendomi, io accetto per conto mio il 2° comma, come verrà formulato, secondo le dichiarazioni fatte testè; pregherei unicamente l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro di voler acconsentire che nello stesso tempo si tolgano quelle parole al comma 1° « escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria » perchè mi pare che in primo luogo queste parole lascino il sospetto che si voglia sottrarre all'autorità ordinaria giudiziaria questioni che sono di sua competenza, ed in secondo luogo perchè quella frase non necessaria torna quasi ad ingiuria della magistratura. Infatti, o vi sono questioni di sua competenza, contemplate nel comma 2°, e non è conveniente di sottrarle al suo giudizio; o si vuole parlare del solo comma 1° dell'art. 14; e siccome ivi si tratta di cose di assoluta ed esclusiva competenza dell'autorità amministrativa ed è impossibile che l'autorità giudiziaria possa mai essere

adita per risolvere le questioni che in esso 1° comma sono accennate.

Pregherei quindi e l'Ufficio centrale ed il ministro dei lavori pubblici di aderire a che siano omesse quelle parole « escluso ogni intervento dell'autorità giudiziaria ».

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Anche in questo caso devo, per rispondere all'onor. senatore Borgnini, ricordare il motto nulla esservi di nuovo sotto il sole, da poichè il primo comma del presente articolo 14 riproduce esattamente il primo comma dell'art. 24 della legge sopra le bonificazioni delle paludi.

Qui si credette ripeterlo parola per parola ad eliminare qualsiasi dubbio e ad evitare si rinnovi quanto avvenne parecchie volte, in consimili casi, che i ricorrenti si rivolgessero a tribunale non competente. Con tale esplicita e chiara dizione, coloro che vogliono ricorrere od appellarsi sanno d'avere a rivolgersi a questa piuttosto che a quella autorità, evitando spese superflue, confusione deplorabile, e, se non altro, il comune conseguente danno della perdita di molto tempo.

È per tali motivi che l'Ufficio centrale insiste a mantenere il primo comma tal quale è, benchè in fondo, non possa non convenire in ciò che, dal momento che si è detto spettare alla sola autorità amministrativa il riconoscere, anche in caso di contestazione, dell'opportunità, efficacia e bontà dei lavori tecnici, riesca invero superfluo aggiungervi, ribadendo, la frase « escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria ». Ma, poichè simile inciso è stato riconosciuto necessario, opportuno e conveniente in anteriore legge, ad eliminare qualsiasi dubbio, non è il caso di levarlo qui, l'omissione sua potendo forse venire interpretata quasi se fatta con intenzione di modificare o di attenuare quella recisa disposizione. Questo, riguardo alla prima parte dell'art. 14, ossia al suo primo comma. Quanto al secondo comma, resta inteso, di pieno accordo coll'Ufficio centrale e col ministro che sia formulato così:

« In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dallo esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria

che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sull'espropriazione per causa di pubblica utilità ».

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Risponderò all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale colle stesse parole colle quali l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha risposto al senatore Pellegrini.

Il senatore Pellegrini voleva che in questa legge fosse introdotta una disposizione che egli diceva essere già inserita nella legge delle bonifiche; l'onorevole ministro dei lavori pubblici ha fatto conoscere che le condizioni delle due leggi erano diverse e che non era il caso che si potesse pigliare la disposizione della legge sulle bonifiche e introdurla in questa legge. Tant'è vero che l'onorevole ministro ha dichiarato che egli non poteva accettare la proposta del senatore Pellegrini. Ora io rispondo la stessa cosa all'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, e dico che le condizioni della legge sulle bonifiche sono affatto diverse e differenziano enormemente dalla legge in discussione per questa grande ragione, che nella legge delle bonifiche lo Stato figura unicamente come parte concorrente e non come parte principale.

Lo Stato concorre, è vero, nei lavori contemplati nella legge delle bonifiche per quota egregia, ma con tutto ciò esso vi figura sempre quale parte secondaria non avendo un interesse diretto a promuoverne l'esecuzione, mentre in questa legge lo Stato è parte principalissima.

In questa legge, su dieci, otto volte sarà lo Stato che provocherà le opere che si devono eseguire a termine della medesima, perocchè si tratta di opere necessarie, si tratta di opere urgenti, si tratta di lavori ai quali conviene provvedere senza ritardo, e lo Stato quando se ne verifica il bisogno ha tutto l'interesse che siano compiute presto e sia richiesto l'intervento dei comuni, delle provincie, degli enti e dei privati, mentre che nelle bonifiche lo Stato quest'interesse non l'ha, e molte volte può avere un interesse contrario appunto in considerazione della grossa parte di contributo a lui addossata.

La ragione quindi addotta, che essendo questa disposizione inserita nella legge delle

bonifiche la debba essere nella legge che si discute non parrebbe per se sola abbastanza grave.

Questo per rispondere all'onorevole relatore. Del resto credo di poter addurre un'altra ragione in appoggio del mio assunto.

Finchè stava il comma 2° tal quale era, io capisco che si volesse inserire quella frase « escluso l'intervento dell'autorità giudiziaria », perchè si pensava che queste questioni avrebbero dovuto essere risolte in linea amministrativa; dal momento però che adesso si è modificato il 2° comma in modo che la giurisdizione ordinaria debba prevalere e il potere giudiziario possa essere adito, io non so perchè si vogliano mantenere quelle parole « escluso l'intervento dell'autorità giudiziaria » le quali indurrebbero ad un'aperta contraddizione.

Rinnoverei quindi preghiera ed all'Ufficio centrale ed all'onorevole ministro dei lavori pubblici perchè aderiscano all'esclusione di queste come hanno già aderito alla trasformazione del comma 2°, perchè la legge non è pregiudicata in nulla, pur togliendovi una frase che non vi suona bene.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro dei lavori pubblici*. Dirò brevissime parole al Senato.

L'onorevole senatore Borgnini mi fa dire quello che non ho detto. Nel primo capoverso si tratta di competenza, e nel secondo di espropriazione, quindi di indennità da darsi o togliersi.

Abbiamo già detto, io e l'onorevole relatore, che questa parte dell'articolo è copiata dalla legge delle bonifiche e dalla legge del 1865 sulle opere pubbliche, quindi non vi è ingiuria per l'autorità giudiziaria.

È vero che quando si dica: « spetta alla sola autorità amministrativa », si può anche sopprimere la frase: « escluso qualunque intervento dell'autorità giudiziaria ».

Ma, dopo quanto ha detto il relatore, cioè che vi furono questioni in cui gli interessati ricorsero all'autorità giudiziaria, la quale dopo lunghe discussioni si dichiarò incompetente, con grande perdita di tempo e gravissime spese da parte degli interessati, credo che si debba mantenere l'articolo primo, che, come diceva, cor-

risponde alla prima parte dell'art. 24 della legge sulle bonifiche.

Mi permetto poi d'osservare all'onor. Borgnini che non è vero che lo Stato nell'opere di bonificazione stia in linea secondaria, mentre quelle di prima categoria sono eseguite dallo Stato e ne sostiene la spesa in ragione del 60 per cento.

Le opere idrauliche di terza categoria invece non sono eseguite dallo Stato il quale vi contribuisce solo per un terzo. Quindi la sua parte nelle opere di bonificazione è principale anzichè secondaria.

PRESIDENTE. Siccome la votazione per divisione è di diritto, così prima metterò ai voti il primo comma, cioè la parte principale dell'articolo, e poi il secondo.

Il senatore Borgnini propone che si tolga dall'articolo l'inciso « escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria »; ma, siccome a tenore del nostro regolamento, le proposte di soppressione non si mettono ai voti, pongo a partito la prima parte dell'articolo che dice così:

« Spetta alla sola autorità amministrativa, escluso qualsiasi intervento dell'autorità giudiziaria, riconoscere anche in caso di contestazione, se i lavori rispondono allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche ed alle buone regole dell'arte ».

Naturalmente coloro che vorranno soppresso l'inciso, voteranno contro questo primo comma.

Chi crede di approvare questo primo comma dell'art. 14 è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, questa prima parte dell'art. 14 è approvata).

Rileggo il 2° comma nel testo emendato dall'Ufficio centrale.

« In caso di espropriazione totale o parziale, permanente o temporanea, di fondi, o quando vi fosse ragione di risarcimento di danni dipendenti dall'esecuzione o dallo esercizio delle opere, qualunque sia la coltura o l'industria che si esercita sul fondo, le indennità e i danni saranno valutati a termini delle vigenti leggi sulle espropriazione per causa di pubblica utilità ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell' art. 14.
Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Art. 15.

Per la esecuzione tanto delle opere di 5^a categoria previste nell' articolo 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, quanto delle opere necessarie a difendere gli abitati di città, villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della provincia, potrà accordare un sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del comune e dei proprietari e possessori interessati.

(Approvato).

Art. 16.

Le spese per le opere di cui agli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, possono essere rese obbligatorie, con decreto del ministro dei lavori pubblici, quando si tratti di prevenire o di riparare danni gravi ed estesi.

Contro il decreto è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato a termini dell' articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166.

(Approvato).

Art. 17.

Nella legge di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, si determinerà il fondo da stanziarsi annualmente a titolo di concorsi e sussidi dello Stato per effetto della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai Consorzi per opere già classificate di terza categoria, a termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non sia cominciata o sia tuttora in corso l' esecuzione.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le sopravindicate disposizioni e quelle

delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 30 marzo 1893, n. 173, intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di dar lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. L'ordine del giorno, che l' Ufficio centrale aveva proposto al Senato, diceva :

« Il Senato invita il Governo del Re a presentare sollecitamente un progetto di legge per autorizzare, in casi eccezionali e quando vi concorrano condizioni particolari, una provincia o più provincie riunite tra loro, ad assumersi a proprio carico, tanto per la costruzione delle opere, quanto per la successiva manutenzione di queste, le quote dovute, a tenore di legge, da altri interessati per opere di 3^a categoria ».

Io non ho bisogno di svolgere quest' ordine del giorno perchè ebbi l' occasione di occuparmene nella discussione generale.

Si tratta di provvedere, in via eccezionale, per tutti quei luoghi, dove, come nella località dell' Acquette d' Agno sopra Recoaro, alla quale io ho accennato, da provincie diverse accordatesi o da una provincia anche sola venisse assunta direttamente la spesa per l' esecuzione d' un' opera e, per la relativa piccola entità della spesa stessa, non fossevi bisogno di ricorrere alla costituzione d' un apposito consorzio.

Così, per ritornare a quell' esempio, le tre provincie di Padova, di Verona e di Vicenza, convennero, poi che il Governo consentì di concorrere pecuniariamente da parte sua ed intraprendere e concludere i lavori già preventivati per la sistemazione del bacino montano dell' Agno, di assumersi esse le quote, tutte quelle anche dei comuni e degli altri interessati, non essendo per riuscire che di perditempo la riunione di tutti quanti i molti tassati per minime quote in un consorzio, nè l' entità complessiva della spesa richiesta, valendo tale pena e la prescritta non breve procedura.

Se non che ora qui, dovendo per gli emendamenti introdotti dal Senato nel presente disegno di legge, ritornare questo all' altro ramo del Parlamento, l' Ufficio centrale, per mia voce,

propone di tramutare subito l'ordine del giorno in un articolo, il quale prenderebbe il numero 18, l'ultimo articolo testè letto ed approvato, pertanto assumendo il numero 19.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVALA, *ministro dei lavori pubblici*. Ho già dichiarato che accetto l'ordine del giorno trasformato in articolo di legge.

SORMANI-MORETTI, *relatore*. Allora sta bene. Non aggiungo altro, e leggo tale articolo che invio al banco del nostro presidente, perchè lo metta ai voti.

« Alla provincia od alle provincie interessate in opere di terza categoria potrà essere data facoltà, quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col solo concorso dello Stato, sempre quando esse abbiano deliberato di addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei comuni e degli altri enti morali e privati interessati. In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale propone, ed il Ministro consente, che invece dell'ordine del giorno, il Senato voglia votare il seguente articolo aggiuntivo. Lo rileggo:

« Alla provincia od alle provincie interessate in opere di 3ª categoria potrà essere data facoltà, quanto lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col solo concorso dello Stato, sempre quando esse abbiano deliberato di addossarsi l'onore dei contributi posti a carico dei comuni e degli altri enti morali e privati interessati. In questo caso la provincia o le provincie dovranno altresì assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei tre seguenti progetti di legge:

Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899:

Senatori votanti	86
Favorevoli	78
Contrari	8

Il Senato approva.

Acquisto dei quadri e degli oggetti d'arte dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze a favore delle RR. Gallerie di detta città:

Senatori votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Pensione alla famiglia del delegato di pubblica sicurezza Mauro Gherghi morto per causa di servizio:

Votanti	86
Favorevoli	80
Contrari	6

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il signor senatore, segretario, Colonna D'Avella di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato per alzata e seduta e che ha per titolo: « Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria ».

COLONNA D'AVELLA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato, che, essendo esaurito l'ordine del giorno, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

LEGISLATURA XX — 3ª SESSIONE 1899-900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MARZO 1900

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge:

Modificazioni alle disposizioni della legge

30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria:

Senatori votanti	84
Favorevoli	53
Contrari	30
Astenuti	1

Il Senato approva.

La seduta è sciolta (ore 18 e 30).

Licenziato per la stampa il 4 aprile 1900 (ore 11).

F. DE LUIGI

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

